

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **86/1978** (ECLI:IT:COST:1978:86)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **20/11/1978**; Decisione del **20/12/1978**

Deposito del **21/12/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **12751**

Atti decisi:

N. 86

ORDINANZA 20 DICEMBRE 1978

Deposito in cancelleria: 21 dicembre 1978.

Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal pretore di Roma con ricorso 23 maggio 1978, nei confronti del Governo della Repubblica,

relativo all'assistenza della forza pubblica all'udienza, iscritto al n. 11 del reg. a.r. 1978.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che il pretore di Roma, giudice del lavoro, dott. Piergiovanni Palminota richiedeva al Questore l'assistenza della forza pubblica alle udienze da lui dirette nei giorni di lunedì e mercoledì di ciascuna settimana; che il Questore faceva presente che le complessive esigenze del servizio e la consistenza delle forze disponibili consentivano l'espletamento del servizio richiesto solo se il personale addetto al commissariato di polizia del palazzo di giustizia non fosse impiegato per altre esigenze prioritarie; analoga risposta forniva il Ministero dell'Interno, al quale il pretore aveva poi rivolto la richiesta; che il pretore, con ricorso del 23 maggio 1978, proponeva conflitto di attribuzione nei confronti del Governo della Repubblica, deducendo la sua potestà di richiedere, a termini dell'art. 14 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e art. 68 c.p.c., l'assistenza della forza pubblica e l'obbligo degli organi competenti di ottemperare alla richiesta;

considerato che per l'ammissibilità del conflitto di attribuzione è tra l'altro necessario, a norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, che la controversia insorta tra poteri dello Stato riguardi la sfera di attribuzioni a ciascuno assegnata da norme costituzionali;

che tale requisito difetta nella specie in esame; invero, non è controverso se il pretore avesse o meno il potere di richiedere l'assistenza della forza pubblica né l'obbligo dei destinatari della richiesta di ottemperarvi, avendo gli organi della competente amministrazione prospettato soltanto difficoltà di esecuzione, stante la necessità di soddisfare anche altre esigenze ritenute prioritarie; che il contrasto su tale punto, non riguardando la sfera di attribuzioni di ciascun potere, non può dar luogo ad un conflitto demandato alla cognizione di questa Corte; che, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.